

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente l'autorizzazione di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 999/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 17594) come additivo per scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato diclazuril come

additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 ⁽⁶⁾.

- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 168/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l'impiego dell'additivo per mangimi *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti madurammina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina ⁽⁹⁾.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 1118**: Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5).»;

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 290 del 6.11.2010, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 290 del 6.11.2010, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 49 del 24.2.2011, pag. 4.

- 2) al punto 1zzzzh [regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32010 R 1119:** Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9).»;

- 3) al punto 1zzzzzz [regolamento (CE) n. 107/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 0168:** Regolamento (UE) n. 168/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 4).»;

- 4) al punto 14c (direttiva 2008/38/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 1070:** Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010 (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42).»;

- 5) dopo il punto 2m [regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«2n. **32010 R 0998:** Regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente l'autorizzazione di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 22).

2o. **32010 R 0999:** Regolamento (UE) n. 999/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 17594) come additivo per scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 24).

2p. **32010 R 1117:** Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3).

2q. **32010 R 1118:** Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5).

2r. **32010 R 1119:** Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9).

2s. **32010 R 1120:** Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 998/2010, (UE) n. 999/2010, (UE) n. 1070/2010, (UE) n. 1117/2010, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 1119/2010, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 168/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.